Speciale Uni-Inform

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Segreteria di Coordinamento
Gruppo UniCredit
info@fabiunicredit.org - www.fabiunicredit.org

FONDO PENSIONE… MA QUANTO MI TASSI?

Breve guida sulla tassazione del fondo pensione in caso di accesso al Fondo di Solidarietà

Stai decidendo se "cliccare" o restare al lavoro?
Hai già deciso e hai anche già "cliccato"?
Qualunque sia la tua situazione, valutare cosa fare rispetto al tuo fondo pensione, un capitale che hai accantonato in una vita di lavoro proprio in vista di questo momento, è senz'altro importante.
Le possibili scelte sono regolamentate in maniera vincolante dalla normativa e possono essere fortemente condizionate dalle relative implicazioni fiscali.
Data la complessità della materia abbiamo cercato di sintetizzare le informazioni essenziali nella breve guida che segue, dove puoi trovare anche indicazioni specifiche a seconda che tu sia iscritto al Fondo di Gruppo, al Fondo Ex Banca di Roma o al Fondo Previbank.
Ti ricordiamo, infine, che in caso di necessità le strutture FABI sono a tua disposizione per una consulenza maggiormente personalizzata.

Segreteria di Coordinamento
FABI – Gruppo UniCredit

Cosa puoi fare entrando nel Fondo di Solidarietà?

Gli iscritti al Fondo Pensione che cessano il rapporto di lavoro per adesione all'esodo con accesso al Fondo Straordinario di solidarietà potranno esercitare le seguenti opzioni:

- **Mantenimento:** la posizione individuale può essere mantenuta presso il Fondo e continuare ad essere alimentata dalla contribuzione (anche aziendale**)**
- **Trasferimento:** la posizione individuale può essere trasferita ad altra forma di previdenza complementare, con esenzione da ogni onere fiscale (se previsto dal singolo fondo di appartenenza) ed interruzione della contribuzione (anche aziendale).
- **Riscatto:** poiché l'accesso al fondo di solidarietà è equiparato alle procedure di mobilità, l'iscritto può effettuare **il riscatto parziale del primo 50% della posizione**, così come previsto dalla Legge e dallo Statuto e regolato, per i profili fiscali, dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.399/E del 22 ottobre 2008 (c.d. riscatto parziale per mobilità).

  Il rimanente 50% della posizione potrà rimanere investito presso il Fondo oppure essere richiesto dall'Iscritto con una delle seguenti modalità:
  - **riscatto per cause diverse** se richiesto durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà;
  - **erogazione della prestazione pensionistica** se richiesto dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Da cosa dipende e a quali tipi di tassazione è assoggettato il fondo pensione?

L'applicazione della tassazione alle somme accumulate dall'iscritto nel Fondo Pensione dipende dai seguenti elementi:

1.Tipologia di iscrizione

Si distingue fra "**vecchio iscritto**" e "**nuovo iscritto**".

E' "**vecchio iscritto**" colui che alla data del 28 aprile 1993 era iscritto ad una forma di previdenza complementare – anche diversa dal Fondo Pensione di Gruppo – e non ne ha riscattato la posizione, mantenendo così la continuità della propria vita previdenziale.

Se non possiede tali requisiti il soggetto è "**nuovo iscritto**".

2.Periodi fiscali

Il montante accumulato nel corso della "vita previdenziale" dell'iscritto viene tassato in base alle regole vigenti quando sono stati effettuati i versamenti dei contributi. Si distinguono pertanto tre montanti in tre diversi periodi, per i quali valgono tipologie di tassazione diverse:

- **M1**: fino al 31/12/2000
- **M2**: dall'1/1/2001 al 31/12/2006 periodo
- **M3**: dall'1/1/2007

(n.b. Le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo)

3.Tipologie di tassazione riferite ai tre periodi:

- **Tassazione separata con "aliquota TFR**" determinata dal Datore di lavoro;
- **Tassazione separata con "aliquota interna al Fondo** (si moltiplica il montante considerato per 12, si divide il risultato per il numero di anni di partecipazione al fondo: sull'imponibile così ottenuto si applicano le aliquote dell'IRPEF, ottenendo un'imposta che corrisponde all'aliquota interna);
- **Ritenuta a titolo di imposta pari al 23%;**
- **Ritenuta a titolo di imposta pari al 15%** (ridotto dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo fino alla misura minima del 9%);
- **Tassazione ordinaria**: a differenza degli altri regimi di tassazione, le somme assoggettate a tassazione ordinaria **fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi** percepiti nell'anno del riscatto.*

* **Attenzione**: l'assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata e quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiranno l'unico reddito dell'anno.

Quindi quanto pagheresti in caso di riscatto?

Se sei un "vecchio iscritto":

CAUSALE RISCATTO	MISURA	M1	M2	M3
MOBILITÀ	50%	Aliquota TFR	Aliquota interna al FONDO	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9% con i criteri sopra descritti
CAUSE DIVERSE	50%	Aliquota TFR	Tassazione ORDINARIA	Aliquota del 23%

Se sei un "nuovo iscritto":

CAUSALE RISCATTO	MISURA	M1	M2	M3
MOBILITÀ	50%	Aliquota interna al FONDO	Aliquota interna al FONDO	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9% con i criteri sopra descritti
CAUSE DIVERSE	50%	Aliquota interna al FONDO	Tassazione ORDINARIA	Aliquota del 23%

In pratica…

Se sei un vecchio iscritto e decidi di riscattare interamente il Fondo Pensione

In questo caso il Fondo provvederà a liquidare prioritariamente il cosiddetto "riscatto parziale per mobilità" (primo 50%) e successivamente il "riscatto per cause diverse" (secondo 50%).
Le somme liquidata a titolo di "riscatto parziale per mobilità" verranno imputate ai montanti maturati per primi in ordine di tempo (M1, M2, M3).
Anche l'importo liquidato a titolo di "riscatto per cause diverse" dovrà essere imputato prioritariamente ai montanti M1 e M2 nella misura in cui detti montanti risultino ancora capienti, mentre l'eccedenza andrà

imputata al montante M3. L'importo per riscatto per cause diverse saranno assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità:

- L'importo del riscatto che trova ancora capienza nel montante M1 verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR;
- L'importo del montanti M2 sconterà la tassazione ordinaria in quanto le cause che hanno determinato il riscatto non rientrano tra quelle previste nel testo di legge vigente al primo gennaio 2007 per le quali è prevista la tassazione separata
- L'importo riscattato da M3 sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 23%

E se arrivi alla pensione Inps senza aver riscattato il fondo?

Se hai scelto di mantenere in tutto o in parte il fondo pensione fino al momento in cui puoi richiederne le prestazioni pensionistiche puoi verificare nella tabella che segue la tassazione che ti verrà applicata, sia in caso di richiesta del capitale che di rendita.
Tiene presente che se sei un **vecchio iscritto** puoi chiedere l'intero capitale ma, per poter usufruire del regime fiscale particolarmente conveniente introdotto a partire dal 2007, dovrai convertire in rendita almeno il 50% della posizione maturata dal 1/1/2007 in avanti. Se sceglierai di farti liquidare l'intera posizione, verrà applicata la tassazione prevista per il montante M2 anche sulle cifre che costituiscono il montante M3 (tassazione separata Irpef con aliquota interna calcolata sulla base dell'importo maturato), oltre alla ritassazione dei rendimenti già assoggettati anno per anno.

Se sei un **nuovo iscritto**, hai invece l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% della posizione complessivamente maturata

Attenzione: nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante finale accumulato (cioè effettivamente esistente presso il Fondo Pensione in cui se ne chiede la prestazione), risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può chiedere in ogni caso la prestazione pensionistica interamente in capitale (e nel caso di vecchio iscritto senza penalizzazioni fiscali). Per i vecchi iscritti, il confronto si effettua prendendo esclusivamente la parte maturata dal 01.01.2007 cioè nel montante M3.

Periodo di accumulo del montante	Vecchi iscritti		Nuovi iscritti	
	Prestazione in Capitale	Prestazione in Rendita	Prestazione in Capitale	Prestazione in rendita
fino al 31/12/2000	Tassazione separata con aliquota TFR	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita	Tassazione separata con aliquota interna	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita
Dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Tassazione separata con aliquota interna	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati
Dal 1/1/2007	Ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione oltre il 15° anno e fino ad un minimo del 9%			

ALLEGATO N. 1 (documento pubblicato sul sito del Fondo di Gruppo – www.fpunicredit.it)

GUIDA AI COLLEGHI CHE ACCEDONO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ: COSA FARE RISPETTO ALLA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE NEL **FONDO PENSIONE DI GRUPPO**

I dipendenti iscritti al Fondo Pensione di Gruppo che aderiscono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, in virtù dei recenti accordi aziendali, mantengono l'iscrizione al Fondo Pensione per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. Durante tale periodo, per coloro con posizione a contribuzione, restano attive sia la contribuzione dell'iscritto sia quella aziendale.

ISCRITTI ALLA SEZ. I

Gli iscritti alla sez. I, al momento della cessazione dal servizio, possono fare richiesta di pensione al Fondo se in possesso dei seguenti requisiti*:

o 60 anni compiuti di età per gli uomini o 55 per le donne con almeno 15 anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo (c.d. "pensione di vecchiaia");
oppure, in mancanza dei requisiti di cui sopra, 35 anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo (c.d. "pensione di anzianità"). In tal caso alla pensione maturata verranno applicati i coefficienti di riduzione come previsto dall'allegato 1 dello Statuto.

In mancanza dei suddetti requisiti* è possibile richiedere il riscatto/trasferimento ad altro fondo pensione dei contributi secondo le previsioni dello Statuto. **Attenzione**: per riscattare/trasferire i propri contributi, l'iscritto deve inoltrare al Fondo apposita richiesta **entro due mesi** dalla cessazione dal servizio. In caso di mancata richiesta entro tale termine, la prestazione sarà erogabile al raggiungimento dei limiti di età sopra indicati.

Se l'iscritto decide di chiedere una delle suddette prestazioni, poiché questa richiesta interrompe la contribuzione (sia individuale che aziendale), deve comunicarlo all'Azienda scrivendo al seguente indirizzo: UCIPENSINC@unicredit.eu; lo stesso indirizzo può essere utilizzato anche per richiedere informazioni sulla contribuzione e le modalità di versamento.

Gli anni di iscrizione e di contribuzione al Fondo sono verificabili sull'estratto conto del Fondo accedendo all'area riservata.

Per chiedere la pensione, il riscatto o il trasferimento occorre compilare il modulo "Prestazioni" (scaricabile dal sito www.fpunicredit.eu, sezione Modulistica > Personale iscritto alla Sez. I) ed inviarli al Fondo di Gruppo:
tramite posta ordinaria, all'indirizzo indicato sul modulo;
oppure via e-mail, previa scansione, all'indirizzo pensionfunds@unicredit.eu.

Attenzione: è indispensabile indicare nel modulo un indirizzo e-mail personale per successive eventuali comunicazione da parte del Fondo, compilare il modulo di autorizzazione alla privacy, nonché indicare il regime fiscale scelto direttamente sul modulo di richiesta.

ISCRITTI ALLA SEZ. II

Gli iscritti alla sez. II mantengono presso il Fondo di Gruppo la posizione individuale che continuerà ad essere alimentata con i contributi individuali e dell'Azienda durante tutto il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS, quando ognuno potrà richiedere la prestazione finale.

Al momento della cessazione dal servizio oppure successivamente, possono esercitare le seguenti opzioni:
riscattare il 50% della posizione individuale con l'applicazione della fiscalità agevolata (dal 15% al 9% su quanto accumulato a partire dal 2007)
riscattare l'ulteriore 50%, ma con una tassazione più elevata (23% su quanto accumulato a partire dal 2007).

Se l'iscritto decide di chiedere il riscatto dell'intera posizione individuale (100%), poiché questa interrompe la contribuzione (sia individuale che aziendale), deve comunicarlo all'Azienda scrivendo al seguente indirizzo: UCIPENSINC@unicredit.eu

Per chiedere il riscatto parziale o totale al Fondo , è necessario compilare il modulo "Prestazioni iscritti sezione II" (scaricabile dal sito www.fpunicredit.eu, sezione Modulistica > Personale iscritto alla Sez. II) ed inviarli al Fondo di Gruppo:
tramite posta ordinaria, all'indirizzo indicato sul modulo;
oppure via e-mail, previa scansione, all'indirizzo pensionfunds@unicredit.eu.

Attenzione: è indispensabile indicare nel modulo un indirizzo e-mail personale per successive eventuali comunicazioni da parte del Fondo.

ISCRITTI ALLA SEZ. IV

Gli iscritti alla sez. IV (ex fondi pensione interni), con posizione a prestazione definita, hanno diritto a richiedere la pensione del Fondo, secondo quanto previsto nello Statuto, al momento dell'accesso alla pensione INPS.

POSIZIONI FAMILIARI A CARICO

In caso di richiesta della prestazione finale oppure di riscatto, le eventuali posizioni accese in favore dei familiari a carico restano in essere e possono continuare ad essere alimentate secondo il Regolamento del Fondo ovvero trasferite ad altro fondo pensione, ma non possono essere riscattate.

ALLEGATO N. 2

GUIDA AI COLLEGHI CHE ACCEDONO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ: COSA FARE RISPETTO ALLA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE NEL **FONDO PENSIONE DELL'EX BANCA DI ROMA**

I dipendenti iscritti al Fondo Pensione dell'ex Banca di Roma che aderiscono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, in virtù dei recenti accordi aziendali, mantengono l'iscrizione al Fondo Pensione per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà in qualità di "attivi".

Tutti i colleghi iscritti, al momento dell'uscita, sono in possesso di due posizioni nel Fondo BdR ovvero:

- una posizione nella gestione a Prestazione Definita (c.d. Sezione I) in essere dalla data di assunzione e fino al 31/12/1997;
- una posizione nella gestione a Contribuzione Definita (c.d. Sezione II) che va dal 01/01/1998 fino al momento dell'ESODO o successiva anche al pensionamento A.G.O.

GESTIONE A PRESTAZIONE DEFINITA.

Anche durante tutto il periodo di ESODO, il collega rimane iscritto a detta Sezione e la sua posizione viene mantenuta attiva dalla sola contribuzione aziendale (come già peraltro avviene in servizio).

Al raggiungimento dei requisiti INPS, dopo la presentazione al Fondo della relativa documentazione, gli verrà riconosciuto un contributo economico in forma di VITALIZIO calcolato sulla base degli anni maturati dalla data di assunzione e fino al 31/12/1997.

ATTENZIONE: a norma di Statuto, la documentazione va presentata agli uffici del Fondo BdR entro tre mesi dalla data effettiva di pensionamento (franchigia), se inoltrata successivamente ai tre mesi dal requisito INPS, il VITALIZIO viene riconosciuto dalla data effettiva di consegna dei documenti.

GESTIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Tutti i colleghi aderenti all'ESODO mantengono presso il Fondo dell'ex Banca di Roma la posizione individuale che continuerà ad essere alimentata con i contributi individuali e dell'Azienda durante tutto il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà e sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS, quando ognuno potrà richiederne la prestazione finale.

Al momento dell'accesso all'ESODO oppure successivamente, i colleghi possono esercitare le seguenti opzioni:

- mantenimento della posizione nel Fondo nelle modalità di contribuzione sopra descritta e richiesta di liquidazione totale del maturato finale al raggiungimento del requisito INPS (non sono previste limitazioni temporali);
- richiesta di riscatto dell'intera posizione individuale (100%) successivamente all'ingresso all'ESODO o comunque prima del pensionamento (poiché questa interrompe la contribuzione, sia individuale che aziendale, deve essere comunicato all'Azienda);
- mantenimento al Fondo della posizione individuale anche successivamente al pensionamento con o senza contributo individuale (è ovviamente escluso il contributo aziendale).

Relativamente alla Sezione a Contribuzione Definita vi rammentiamo che, per effetto dell'accordo stipulato in data 04/02/2017 dalle OO.SS. e l'azienda, è prevista la confluenza di tutte le posizioni iscritte a detta Sezione alla Sezione II del Fondo di Gruppo Unicredit entro e non oltre il 01/01/2018.

POSIZIONI FAMILIARI A CARICO

In caso di richiesta della prestazione finale oppure di riscatto, le eventuali posizioni accese in favore dei familiari a carico restano in essere e possono continuare ad essere alimentate secondo il Regolamento del Fondo ovvero trasferite ad altro Fondo Pensione, ma non possono essere riscattate.

ALLEGATO N. 3

GUIDA AI COLLEGHI CHE ACCEDONO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ: COSA FARE RISPETTO ALLA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE NEL **FONDO PENSIONE PREVIBANK**

I dipendenti Unicredit iscritti al Fondo Previbank che aderiscono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, in virtù dei recenti accordi aziendali, mantengono l'iscrizione al Fondo Previbank per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. Durante tale periodo restano attive sia la contribuzione dell'iscritto sia quella aziendale.

RISCATTO

L'accesso al Fondo di Solidarietà, comportando la prosecuzione del rapporto associativo al Fondo Pensione, consente la possibilità di esercitare l'opzione del riscatto o parziale fino al 50% per accesso al Fondo di Solidarietà, con una tassazione agevolata; il restante 50% rimarrebbe al Fondo Pensione fino alla maturarazione dei requisiti ensionistici, e verrebbe incrementato dalla contribuzione sia dell'iscritto che aziendale.

PRESTAZIONE FINALE

Qualche mese prima della finestra pensionistica, solitamente in occasione della presentazione della domanda di pensione, con una semplice email al Fondo Previbank (segreteria@previbank.it), sarà possibile richiedere un preventivo della prestazione del fondo.
Poiché i colleghi "vecchi iscritti" conservano la facoltà di richiedere la prestazione finale tutta in capitale e a seconda delle diverse facoltà che l'iscritto potrà esercitare in merito la tassazione potrà essere più o meno gravosa, riteniamo sia auspicabile che a ridosso della prestazione il collega richieda il necessario preventivo al fine di esercitare una scelta ponderata e consapevole.
La richiesta riguarderà la volontà di richiedere:
- la prestazione tutta in capitale (secondo vecchia normativa)
e/o
- la prestazione in capitale per i montanti fino al 31.12.2006 e secondo nuova normativa (50% in capitale e 50% in rendita) per i montanti post 1.1.2007.

Naturalmente ove interessati ad una prestazione diversamente articolata (tutta in Rendita, parte in Rendita e parte in Capitale), rimane ferma la possibilità di richiedere un preventivo ad hoc.
Tenete conto che gli importi del capitale e della rendita presunti sono desumibili dall'Estratto Conto.

Rimane fermo che sulla posizione previdenziale ancora al Fondo potrete sempre esercitare le facoltà di Anticipazione previste dalla legge, nei limiti delle causali e percentuali previste dalla norma.

Come sempre, i Rappresentanti Sindacali Fabi, cui fate riferimento sul territorio, sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Segreteria di Coordinamento
Fabi
Gruppo UniCredit
info@fabiunicredit.org - www.fabiunicredit.org

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI